

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 469-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1964 (V. Stampato n. 550)*

*modificato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 maggio 1964*

*modificato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1964 (V. Stampato n. 550-B)*

**d'iniziativa del deputato RESTIVO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 giugno 1964*

Riconoscimento giuridico della Lega italiana  
per la lotta contro la poliomielite

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È riconosciuta a tutti gli effetti giuridici la Lega italiana per la lotta contro la poliomielite con sede in Roma.

Il Ministero della sanità esercita la vigilanza su detta associazione.

Art. 2.

La Lega disciplina le attività delle dipendenti sezioni provinciali e comunali, promuove e incrementa, per quanto di competenza, iniziative dirette alla più efficace prevenzione della poliomielite, nonché alla mi-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

Il Ministero della sanità esercita la vigilanza e la tutela su detta associazione.

Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gliore assistenza medico-sociale dei poliomiolitici, e favorisce le iniziative del Ministero della sanità per la lotta contro la poliomielite.

Art. 3.

Entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la sanità, sarà approvato, con decreto del Presidente della Repubblica, lo statuto della Lega italiana per la lotta contro la poliomielite.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

*Identico.*